

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

TITOLO I IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 14/2017

CC N. 14 del 19/03/07

Articolo 1 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli – così come definiti nei successivi articoli di questo titolo – siti nel territorio del Comune a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 2 Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Articolo 3 Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
2. Sono altresì considerate edificabili:
 - a) i lotti inedificati che non hanno mai concorso alla costruzione di un edificio e che sono definiti edificabili dal P.R.G..
 - b) le aree assoggettate a standard nelle diverse accezioni della specifica zona omogenea.
3. Non sono considerate edificabili:
 - a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
 - b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
 - c) le aree pertinenziali di edifici già edificati così come definite nel successivo art. 3 bis;
 - d) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti

agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

- e) aree a standard inferiori a 500 mq.
- f) le aree edificabili rientranti in un compendio edilizio, ossia che consentono una edificabilità residuale non superiore a 200 mc.

Si intende con compendio edilizio l'insieme di immobili e terreni che vengono a costituire sul territorio un unico complesso, sia esso definito o meno da recinzioni. Nel caso di edifici storici il compendio è costituito dall'insieme delle aree e dei manufatti oggetto di vincolo ambientale e/o monumentale; nel caso di edifici "d'epoca" esso è costituito dall'unità ambientale che si è costituita nel tempo facente capo alla medesima proprietà; nel caso di edifici di epoca recente esso è costituito da edifici e mappali che sono stati impiegati per il rilascio delle licenze e/o delle concessioni edilizie o che sono stati aggregati successivamente (ma prima del 02.03.1999 data di adozione delle N.T.A. del P.R.G.) e costituiscono un complesso ambientale omogeneo.

3 bis. Aree di pertinenza degli edifici

- a) Si definiscono aree di pertinenza quelle aree, fondiari e territoriali, che vengono utilizzate, in base alle prescrizioni del P.R.G. e dei suoi strumenti attuativi, ai fini del calcolo degli indici urbanistici.
- b) L'area di pertinenza è assoggettata a specifico vincolo, disposto con apposito atto unilaterale di identificazione, redatto in forma pubblica da notaio o dal Segretario comunale soggetto a registrazione e trascrizione nei registri immobiliari, a cura e spese dei soggetti interessati.

L'assoggettamento dura con il durare dello strumento urbanistico al quale si riferisce. L'amministrazione cura la raccolta di detti atti nei propri registri allo scopo attivati.

- c) Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti sulla stessa hanno utilizzato il massimo dei volumi edificabili consentiti dai rispettivi indici.
- d) Completamenti e/o ampliamenti di fabbricati esistenti per i quali è stata definita l'area di pertinenza come sopra stabilito sono possibili utilizzando la volumetria edificabile, computata secondo l'indice di P.R.G., di pertinenza di aree confinanti con quella ove insiste il fabbricato da ampliare e/o completare, purché appartenenti alla stessa zona urbanistica e nel rispetto degli indici di zona. In tal caso l'atto di vincolo identificherà anche la nuova area computata ai fini del completamento dell'edificio esistente.
- e) In caso di edifici esistenti l'area di pertinenza è quella rilevabile dalla documentazione d'ufficio predisposta per la richiesta di realizzazione dei manufatti; eventuali altre aree di proprietà che non fossero state utilizzate ai fini plano-volumetrici debbono essere considerate libere e ad esse si applicano i disposti di cui alle presenti NTA.PRG, salvo che non si sia costituito un compendio edilizio. In tal caso si applicano i disposti di cui alla specifica definizione.
- f) In caso di edifici d'epoca, esistenti e non oggetto di licenza o concessione edilizia, salvo il caso di individuazione di un "compendio edilizio", l'area pertinenziale deve essere considerata quella individuata catastalmente come pertinenziale all'edificio stesso.

Articolo 4
Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

TITOLO II
SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Articolo 5
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario, assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Articolo 6
Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune, attraverso versamenti da parte dei contribuenti su c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale, ovvero versamenti diretti o tramite sistema bancario alla Tesoreria Comunale.

TITOLO III
BASE IMPONIBILE

Articolo 7
Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato a norma di questo titolo.

Articolo 8

Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
 - 34 volte, per fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
 - 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
 - 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

Articolo 9

Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore 100.

Articolo 10

Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabili con decreto del Ministro delle Finanze.
2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Articolo 11

Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se

dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

Articolo 12

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona residenziale ed alla zona produttiva, all'indice di edificabilità in ragione di metri cubi più metri quadrati, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. All'interno del perimetro dei Piani Attuativi il valore è assegnato e determinato indipendentemente dall'azonamento specifico dei singoli lotti; infatti l'attuazione del piano necessita del contemporaneo intervento di tutte le aree interessate da perimetro nessuna esclusa; ne consegue che tutte partecipano in maniera identica al risultato edificatorio finale;
3. Il valore di cui al comma 1) è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente alle determinazioni dell'aliquota d'imposta.

Articolo 13

Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 14

Base imponibile dei terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.
2. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di colline delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984 sono esenti.

Articolo 15
**Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti
e da imprenditori agricoli a titolo principale**

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.822,84 e fino ad euro 61.974,83;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 61.974,83 e fino a euro 103.291,38;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 103.291,38 e fino a euro 129.114,22.

2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

TITOLO IV
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA.
RIDUZIONI E DETRAZIONI

Articolo 16
Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare da parte dell'organo competente, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 17
Diversificazione tariffaria

1. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.
3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto si almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
4. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
5. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Articolo 18 **Determinazione dell'imposta**

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.

Articolo 19 **Riduzione per i fabbricati inagibili**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000

Articolo 20 **Nozione di abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Articolo 21 **Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale**

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
 - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
 - e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categorie catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili).
2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
- a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti);
 - b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;
 - c) agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).

Articolo 22

Detrazione per l'abitazione principale

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 120,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla sua quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

TITOLO V

SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 23

Abolizione dell'obbligo della comunicazione di cui all'art. 59, c.1, lett. l) del D. Lgs. n. 446/97

1. A decorrere dal 01.01.2007 vige l'obbligo della presentazione di dichiarazione ICI per i casi previsti in materia di riduzione d'imposta, nonché per tutti i casi in cui i dati non sono rilevabili dall'applicazione delle procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.Lgs. 463/97, concernente la disciplina del modello unico informatico.

Articolo 24

Immobili appartenenti a più soggetti passivi

1. Nel caso di con-titolarietà, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la dichiarazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.

2. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

Articolo 25 **Modalità dei versamenti e compensazioni**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Si calcola il mese intero quando la durata è di almeno 15 giorni.
2. Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro il 16 GIUGNO e il 16 DICEMBRE di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto e saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune e deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. L'imposta viene corrisposta mediante versamento su c/c postale n. 43047562 intestato al Comune di Gazzada Schianno - Servizio Tesoreria ICI, o tramite sistema bancario alla Tesoreria Comunale.
4. E' facoltà del contribuente, ai sensi dell'art. 37, comma 55, del D.L. n. 223/2006, effettuare il versamento dell'imposta con il modello F24.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulta inferiore a € 2,07.
7. I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle eventualmente a debito riferite all'Imposta Comunale sugli Immobili, alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani ed alla Tassa per Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche in termine di reciprocità per ciascuna delle imposte.

Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione dalla quale risultano:

- i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni tributo;
- i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato.

TITOLO VI SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Articolo 26 Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per infedele dichiarazione si applicano, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'art. 14, commi 1 e 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

Articolo 27 Ritardati od omessi versamenti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento (senza possibilità di definizione agevolata) di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua:
n. 2,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 28 Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

TITOLO VI
COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Articolo 29
Fondo incentivante

1. Per incentivare l'attività di controllo è destinata la somma di euro 6.197,48, (pari al 5,5% dell'imposta al netto delle sanzioni e degli interessi passivi) per gli accertamenti già emessi riferiti all'imposta degli anni dal 1993 al 1999.
Viene fissata la seguente percentuale annua dell'imposta che verrà accertata a seguito di emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento I.C.I.: 8% dell'imposta al netto delle sanzioni e degli interessi per importi accertati sino ad euro 15.493,71 – 5% dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle sanzioni per importi superiori ad euro 15.493,71.
- 2 La Giunta dispone con apposito provvedimento le modalità di corresponsione degli importi come sopra stabiliti, ai dipendenti che partecipano all'attività di accertamento.

TITOLO VII
NORME FINALI

Articolo 30
Norme transitorie

1. In riferimento all'art. 23 del presente regolamento, in attesa dell'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali tra l'Agenzia del Territorio e il Comune, permane l'obbligo della dichiarazione ICI per tutte le variazioni riferite all'anno 2006, da presentare in coincidenza con il termine ultimo per la dichiarazione dei redditi, ossia entro il 31 luglio 2007.

Articolo 31
Norme di rinvio.

1. Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni e le agevolazioni, e le sanzioni, si rinvia alle norme di legge ed agli specifici regolamenti.

Articolo 32
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.